

Allegato B

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE

TRA

La Regione Lazio, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7, codice fiscale n. 80143490581, in seguito denominata “Regione”, rappresentata dal Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca, dott. XXXXXXXXXXXXX, natX a XXXXXXXXXXXX il __/__/__, domiciliatX per la carica presso la sede della Regione Lazio, Via Cristoforo Colombo 212, 00154 - Roma.

E

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” – associazione capofila (C.F. XXXXXXXXXXXXX), con sede legale in _____, rappresentata legalmente da _____ natX a _____ il __/__/__ C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in proprio e per conto dell’ATS n. .. costituita con.....

PREMESSO che

- l’art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;
- il D.M. 10 agosto 2020 all’articolo 8 comma 1 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MISE per il biennio 2021-2022 la somma di € 10.000.000,00 per favorire l’assistenza, l’informazione e l’educazione sull’esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee, in ambito regionale, mediante, in particolare, sportelli aperti ai consumatori;
- il decreto della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica (DGMCCNT) del 23 novembre 2021 e successive modifiche (Decreto) ha provveduto a dare attuazione alle iniziative di cui all’art. 8 del predetto D.M. 10 agosto 2020, individuando le modalità, i termini e i criteri per il riconoscimento del finanziamento delle iniziative da realizzare in ambito regionale preferibilmente e prevalentemente in collaborazione con le associazioni dei consumatori attive sul territorio e riconosciute ai sensi delle rispettive discipline regionali e stabilendo, in particolare:
 - l’importo destinato alla Regione Lazio, per la realizzazione delle attività e relativi oneri di verifica, è pari a € 923.898,71;
 - la presentazione da parte della Regione, a seguito dell’ammissione provvisoria al finanziamento, entro il 28 febbraio 2022, previa consultazione dell’organo rappresentativo delle associazioni regionali, di una proposta relativa alle iniziative da finanziare redatta secondo il modello 2 allegato al Decreto;

- la strutturazione della suddetta proposta attraverso, in particolare, la destinazione di una quota non inferiore al 70% delle risorse attribuite a ciascuna Regione al finanziamento di sportelli per il consumatore in ambito regionale e l'eventuale destinazione della quota residuale ad altre iniziative individuate dalla Regione aventi ad oggetto attività di assistenza, info-formazione ed educazione ai consumatori;
- la regolazione dei rapporti con le singole associazioni dei consumatori o con gruppi di associazioni individuati quali soggetti attuatori e/o gestori attraverso apposite convenzioni, nelle quali sono stabiliti: le attività, per quanto riguarda la gestione degli sportelli, la previsione degli elementi di ripartizione del finanziamento, la calendarizzazione degli obiettivi, l'ammontare del finanziamento concesso, le modalità di collaborazione, la durata, con la specificazione del termine iniziale e finale, le modalità di monitoraggio nonché di rendicontazione delle spese;
- la Giunta regionale, con Deliberazione n. 69 del 22 febbraio 2022, sentito il Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5 della l.r. 16/2016 (CRCU), ha approvato l'Allegato A relativo a "Legge n. 388/2000, articolo 148 - Iniziative delle Regioni a vantaggio dei consumatori – D.M. 10 agosto 2020 art. 8 (sportelli regionali del consumatore) - D. D. 23/11/2021 (Decreto). Proposta della Regione Lazio", predisposto ai sensi all'art. 5, comma 1, del Decreto, secondo lo schema di cui all'allegato (Mod. 2), da trasmettere al MISE, da parte del Responsabile regionale ai sensi degli articoli 5 e 9 del Decreto medesimo;
- la competente struttura del MISE con nota prot.n. 0157275 del 04/05/2022, acquisita agli atti con prot. reg, 0435304 del 04/05/2022, ha rappresentato la necessità di fornire chiarimenti e/o integrazioni in relazione ad elementi di dettaglio inerenti alle modalità di attuazione del Programma contenuto nella Proposta della Regione di cui all'Allegato A Mod. 2 (Proposta) alla DGR n. 69/2022;
- la determinazione n.....del.....ha provveduto, sulla base di quanto stabilito dalla DGR n.69/2022, ad apportare le integrazioni richieste dal MISE, unitamente ad alcune variazioni/rimodulazioni di aspetti tecnico-operativi inerenti alle modalità di attuazione del Programma di cui alla Proposta della Regione Lazio nonché ad approvare lo schema tipo di convenzione da sottoscrivere con le associazioni soggetti attuatori e/o gestori;
- la Proposta della Regione contiene la declinazione di un Programma di iniziative da finanziare in attuazione del D. D. 23/11/2021, stabilendo:
 - la destinazione del 70 per cento delle risorse alla rete degli sportelli di cui al comma 1, lettera a), primo periodo, per un totale di € 646.729,10;
 - la destinazione del 30 per cento delle risorse all'attività di info-formazione ed educazione, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del Decreto, individuate nel paragrafo 13 della proposta e di seguito riportate: "Transizione digitale", "Esigenze specifiche dei diritti dei consumatori", "Transizione verde", "Applicazione efficace dei diritti dei consumatori – Consumatori TODAY", per un totale di € 273.669,61;
 - le caratteristiche e la durata degli interventi, le spese ammissibili, il cronoprogramma delle attività;
 - i soggetti attuatori, individuati nelle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 4 della l.r. 6/2016, come da ultimo aggiornato con determinazione dirigenziale n. G04553 del 23 aprile 2021, riunite in associazioni temporanee di scopo (ATS), individuate nel Paragrafo 12, punto 12.4 della proposta, rinviando la regolazione puntuale dei rapporti di collaborazione con gli stessi ad una convenzione, da stipulare in conformità allo schema tipo approvato con determinazione del Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**ART. 1****(Oggetto e finalità)**

1. La presente convenzione, coerentemente con quanto disposto dal D.M. Sviluppo Economico 23 novembre 2021 (Decreto) e dalla Proposta della Regione Lazio approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 69 del 22 febbraio 2022, con successive integrazioni, variazioni o rimodulazioni apportate con determinazione dirigenziale n..., (Proposta), mira alla regolazione dei rapporti di collaborazione tra Regione Lazio e l'ATSXXXXXXXXXX, in cui sono riunite le Associazioni XXXXXXXXXXXXXXXX riconosciute ai sensi della legge regionale n. 6/2016, in qualità di soggetti attuatori/gestori del Programma delle iniziative di cui alla suddetta Proposta (Programma).
2. Le iniziative di cui alla presente convenzione riguardano l'utilizzo delle risorse finanziarie riconosciute alla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Decreto e sono destinate ad aumentare il livello di tutela dei consumatori ed utenti in ambito regionale attraverso il potenziamento degli sportelli aperti ai consumatori e lo svolgimento di attività di comunicazione e informazione, al fine di agevolare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza delle opportunità e degli strumenti di tutela previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e dalle altre disposizioni regionali, nazionali ed europee.

ART. 2**(Attività da realizzare)**

1. Per raggiungere le finalità di cui all'articolo 1 è previsto il finanziamento degli sportelli al consumatore, elencati nel Paragrafo 12.2 della Proposta, con riferimento all'ATS/associazione, che rappresenteranno centri qualificati di assistenza gratuita per il cittadino consumatore e utente sul territorio regionale.
2. Parallelamente alle attività di sportello il soggetto attuatore/gestore svolgerà, in via sussidiaria, attività di info-formazione ed educazione a favore dei consumatori ed utenti, avente ad oggetto la tematica sotto riportata:

TEMATICA TRATTATA	ATS - ASSOCIAZIONI

ART. 3**(Responsabilità)**

1. La Regione Lazio considera la stipulante "XXXXXXXXXXXXXXXXXX" e, per essa, il legale rappresentante XXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliato X per la carica presso la sede regionale Lazio, sita in XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in qualità di capofila dell' ATS, con compiti di coordinamento, supporto e monitoraggio in ordine alla corretta attuazione delle iniziative di cui alla Proposta nonché le singole associazioni dei consumatori ed utenti, in qualità di soggetti attuatori/gestori, responsabili della realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione. Ogni rapporto inerente all'attuazione degli interventi finanziati sarà

svolto in modo esclusivo tra la Regione Lazio e la sola stipulante "XXXXXXXXXXXXXXXX", in qualità di mandataria dell'ATS. Ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, la stipulante XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, qualora una o più associazioni componenti l'ATS non siano in grado o non possano eseguire le attività assegnate in base alla Proposta, potrà subentrare nel relativo budget di riferimento e portarle a compimento essa stessa.

2. La Stipulante, inoltre, curerà in sede di rendicontazione, in particolare, l'acquisizione e la trasmissione alla Regione della documentazione richiesta a supporto delle spese sostenute dalle associazioni ricomprese nell'ambito di riferimento, in relazione all'intera attività svolta dagli sportelli nonché alle attività di Info-Formazione e Comunicazione di pertinenza.

ART. 4

(Inizio e durata delle attività finanziate)

1. Le associazioni dei consumatori ed utenti, in qualità di soggetti attuatori/gestori, e la stipulante, si impegnano ad assicurare, pena la revoca del finanziamento, concesso:

- a) l'apertura di sportelli finanziati dalla data del 21 gennaio 2022 alla data del 21 luglio 2023;
- b) l'avvio delle attività di informazione e comunicazione, dandone comunicazione formale alla struttura regionale competente, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e il completamento delle stesse entro 13 mesi dalla suddetta data e, comunque, non oltre il 21 luglio 2023.

ART. 5

(Impegni dei soggetti attuatori/gestori in ordine alle modalità di svolgimento delle attività)

1. Le associazioni dei consumatori ed utenti, in qualità di soggetti attuatori/gestori, e la stipulante, con riferimento all'attività degli sportelli al consumatore di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), dichiarano la conformità ai requisiti previsti dal Decreto, declinati anche nella Proposta, e si impegnano al mantenimento dei requisiti stessi, come di seguito riportati:

- a) numero di giorni di apertura e media di apertura a settimana nonché orario di apertura e media di apertura per giorno come indicati nel Punto 12.5 della Proposta;
- b) essere aperti al pubblico e liberamente accessibili dai cittadini, anche con difficoltà motorie;
- c) accesso ad Internet e ad una casella di posta elettronica intestata al soggetto gestore dello sportello;
- d) numero telefonico e segreteria telefonica;
- e) identificazione di un responsabile di sportello ed individuazione dell'esperto legale e del conciliatore disponibile presso lo sportello per il primo inquadramento della questione da parte del consumatore;
- f) gratuità delle prestazioni relative alle informazioni di primo contatto, comprese quelle rese, in sede di primo studio della controversia, dall'esperto legale e dal conciliatore dello sportello; l'assistenza legale nell'ambito di procedimenti giudiziari ed extragiudiziali così come l'attività del conciliatore nell'ambito di procedure di conciliazione non potranno essere finanziate ai sensi del Decreto;
- g) informazione al consumatore che l'attività resa dallo sportello è finanziata o cofinanziata con fondi ex art. 148 della l. 388/200;

- h) esclusività della sede/locale in cui è ubicata l'attività di sportello, con divieto di uso promiscuo con altre attività, siano esse professionali o di altre associazioni diverse dei consumatori, limitatamente all'orario di apertura dello sportello; la distinzione deve essere percepibile dal consumatore;
 - i) esposizione, all'esterno della sede di una targa che identifichi lo sportello del consumatore e che risulti idonea, a far percepire al consumatore l'esistenza dello sportello;
 - j) registrazione del numero delle pratiche evase con i principali elementi identificativi;
 - k) messa a disposizione del consumatore per la compilazione della modulistica diretta a rilevare il livello qualitativo e quantitativo di soddisfazione del servizio ricevuto allo sportello;
 - l) adeguata informazione sui siti istituzionali dei soggetti gestori dell'ubicazione degli sportelli e del servizio reso e finanziato ai sensi del Decreto;
 - m) apertura dello sportello finanziato per il periodo di 18 mesi decorrente dal 21 gennaio 2022 al 21 luglio 2023.
2. Con riferimento alle attività di informazione e comunicazione le associazioni dei consumatori ed utenti, in qualità di soggetti attuatori/gestori si impegnano, in particolare, ad assicurare che la data di realizzazione di convegni, manifestazioni od altri incontri pubblici sia comunicata, entro cinque giorni lavorativi dall'evento, alla struttura regionale competente in materia di tutela del consumatore PEC: aa.gg.consumatori@REGIONE.LAZIO.LEGALMAIL.IT, al fine di permettere la partecipazione del personale eventualmente incaricato. Qualora l'evento dovesse subire uno spostamento di data o una modifica, lo stesso dovrà comunque essere tempestivamente comunicato alla struttura regionale competente via pec: aa.gg.consumatori@REGIONE.LAZIO.LEGALMAIL.IT. Le iniziative per le quali non sia stata comunicata la data di svolgimento, ovvero sia stata comunicata con insufficiente preavviso, sono considerate come non effettuate e le relative spese, eventualmente rendicontate, non potranno essere ammesse. Resta inteso che sono a carico dell'Associazione i costi estranei al compenso dei relatori e dei partecipanti.

ART. 6

(Importo e modalità di erogazione del finanziamento)

1. La Regione si impegna ad erogare a favore della stipulante, a titolo di contributo per l'attuazione degli interventi previsti nel Programma, a seguito del trasferimento delle relative risorse da parte del MISE, un importo complessivo pari a euro , di cui euro.... destinati alle attività di sportello di cui all'articolo 2, comma 1 ed euro....destinati alle attività di info-formazione ed educazione di cui al comma 2 del suddetto articolo.
2. L'erogazione del finanziamento concesso è effettuata dalla Struttura competente in materia di tutela dei consumatori, secondo le seguenti modalità:
 - a) una prima quota, a titolo di anticipazione del 50 %, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione;
 - b) una seconda quota a titolo di avanzamento del progetto, pari ad un ulteriore 40%, subordinata alla presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 8, comma 1, in merito alle spese sostenute di almeno il 40 del costo totale del progetto ammesso a contributo;

- c) la restante quota, a saldo, pari al 10%, è subordinata al completamento delle attività, nel limite massimo dell'importo concesso e previa verifica della conformità delle attività realizzate e delle spese effettivamente sostenute, a seguito della presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 8, comma 2.
3. Eventuali costi eccedenti il progetto approvato, non coperti dal contributo ministeriale, rimangono a carico del soggetto beneficiario.

ART. 7
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti categorie di spesa sostenute dal soggetto attuatore/gestore:
- a) spese per macchinari, attrezzature, prodotti: acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica da utilizzare presso le sedi di localizzazione delle attività;
 - b) spese per acquisizione di servizi relativi a:
 - 1) realizzazione di appositi programmi informatici per la realizzazione di nuovi siti internet, per l'adeguamento di quelli già esistenti, per la realizzazione di strumenti di CRM e simili per la gestione dei contatti con i consumatori e la registrazione delle pratiche;
 - 2) iniziative di comunicazione nonché attività divulgative e di informazione relative alle attività oggetto della proposta comprese quelle necessarie per la promozione dell'orario e dei servizi resi dagli sportelli, con esclusione delle spese per pubblicità e delle spese per attività conviviali di qualsiasi genere e natura;
 - 3) consulenze professionali e/o prestazioni di lavoro autonomo, fornite, in base a lettera di incarico specifico del soggetto attuatore, aventi a contenuto unicamente l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto delle iniziative, prestate da imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto, ovvero, per le professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo, di norma di livello universitario, e/o dotati di adeguata e non occasionale esperienza, comprovata dai relativi curriculum che devono risultare agli atti; tali spese di consulenza sono ammissibili purché non riferite a professionisti ricoprenti cariche sociali presso il soggetto attuatore o non altrimenti collegati ad esso e purché non riferite a dipendenti del soggetto attuatore; inoltre, per l'ammissibilità della spesa dovrà essere allegata specifica relazione dell'attività oggetto dell'incarico effettivamente svolto;
 - c) spese di retribuzione del personale dipendente delle associazioni dei consumatori, in qualità di soggetti attuatori/gestori, con contratto a tempo indeterminato e determinato, incluso apprendistato professionalizzante, per le prestazioni occasionali con regolare contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente purché detto personale sia utilizzato in via specifica per la realizzazione della proposta e venga resa ai fini dell'ammissibilità delle relative spese puntuale relazione sull'attività svolta;

- d) rimborsi spese per i volontari ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 per i soggetti attuatori rientranti nella categoria di cui al c.d. Codice del terzo settore;
 - e) spese generali: si riferiscono a spese per le quali non è possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola attività, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, canoni per connessioni internet, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni, buoni pasto del personale dipendente. Tali spese sono riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione, in misura fino al 15% della quota di contributo prevista per il finanziamento degli sportelli; in misura fino al 20% per la quota di contributo prevista per il finanziamento delle attività di assistenza, informazione ed educazione.
2. Le spese direttamente connesse alla gestione ed allo svolgimento delle attività di assistenza e supporto al consumatore svolte dagli sportelli finanziati sono ammissibili a far data dal 21 gennaio 2022, mentre le spese relative alle attività di informazione e comunicazione a favore dei consumatori sono ammissibili a far data dall'avvio delle attività.
 3. Sono ammissibili le spese per le quali, ove non espressamente prevista la forfetizzazione, sia prodotta idonea e specifica documentazione contabile di spesa, con l'attestazione, altresì, dell'avvenuto pagamento. Le spese devono essere direttamente imputabili alla realizzazione delle attività previste per la proposta approvata, chiaramente pertinenti e non devono evidenziare costi incongrui o superflui o eccessivi o comunque non adeguatamente giustificati e devono essere in regola con le vigenti norme previdenziali, contributive e fiscali, ivi comprese quelle relative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
 4. Non sono ammissibili spese di cui al comma 1, lett. c), limitatamente al personale di nuova assunzione, e lettere a) e b) qualora la prestazione sia resa da una persona fisica o giuridica (in tal caso il riferimento è agli amministratori), rispetto alla quale il legale rappresentante dell'associazione o i componenti degli organi direttivi si trovino in diretta posizione di conflitto di interesse, ovvero si trovino in posizione di conflitto di interesse trattandosi di coniuge, ascendenti, discendenti, parenti ed affini entro il quarto grado.
 5. La Regione, in ogni fase del procedimento, nonché la Commissione di verifica di cui all'art. 13 del Decreto, possono richiedere, al fine di valutare la pertinenza e congruità della spesa, il curriculum vitae da cui risulti la competenza professionale del consulente, collaboratore, nel caso di prestazioni di lavoro autonomo per la realizzazione di servizi, o dipendente, i contratti relativi alla prestazione e ogni altra documentazione (rapporti di attività, verbali, materiali prodotti, database, ecc.) idonei a comprovare il contenuto delle attività, il riferimento al programma finanziato, l'effettiva esecuzione ed il prodotto della prestazione, l'eventuale impegno orario e comunque il periodo di svolgimento.
 6. In relazione ai costi del personale, di cui al comma 1, lett. c), le spese non devono superare la retribuzione e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, né essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata.
 7. Tutte le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, relativi agli sportelli e alle attività oggetto di finanziamento dovranno recare, in modo chiaro e leggibile, la dicitura: "realizzato/acquistato nell'ambito del Programma generale di intervento della Regione, c.d. MISE 9" con l'utilizzo dei fondi del

Ministero dello Sviluppo economico. DM 10.08.2020”, pena la non ammissibilità delle spese suddette.

8. Ai fini della rendicontazione, le spese sostenute per il programma sono riconosciute al lordo di IVA per i soggetti attuatori per i quali, in base alla normativa vigente specifica della categoria di appartenenza, l'imposta in questione rappresenti un costo non recuperabile. Per i restanti soggetti attuatori le spese sostenute per l'intervento sono riconosciute al netto di IVA.
9. Su tutti i titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, deve essere apposta, in modo chiaro ed indelebile una dicitura del seguente tenore: “Spesa relativa all'intervento.....del programma generale della Regione Lazio finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi del DM 10.08.2020”. Per le fatture digitali ed altri titoli di spesa nativi digitali, la dicitura deve essere riportata all'interno del titolo stesso.
10. I titoli di spesa in originale sono conservati per almeno cinque anni, fatti salvi i maggiori obblighi di legge, presso il soggetto gestore/attuatore e messi a disposizione per qualsiasi richiesta o controllo da parte dell'Amministrazione o degli organi preposti.

Art. 8

(Termini e modalità di rendicontazione delle spese)

1. Entro il 30 settembre 2022 l'Associazione capofila trasmetterà la rendicontazione relativa allo stato di avanzamento delle spese e delle attività mediante l'apposita scheda “STATO DI AVANZAMENTO ATTIVITA” approvata con Determinazione dirigenziale, sulla base del MOD 3 (monitoraggio) allegato al Decreto.
2. Al termine dell'intervento finanziato, l'Associazione capofila dovrà far pervenire alla struttura competente entro e non oltre il 21 luglio 2023, relativamente alle attività di Info-Formazione e Comunicazione, ed entro il 31 luglio 2023 per le attività di sportello, unitamente al report analitico e dettagliato delle attività realizzate contenuto nella “SCHEDE CONSUNTIVA PROGETTO” approvata con Determinazione dirigenziale, la seguente documentazione, asseverata da dichiarazioni delle associazioni dei consumatori facenti parte dell'ATS, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relative a:
 - a) copia dei materiali realizzati e prodotti;
 - b) pubblicazioni veicolate sui siti web;
 - c) eventi (webinar, ecc.);
 - d) strumenti di comunicazione utilizzati e relativo elenco dei partecipanti;
 - e) relatori/docenti;
 - f) rendicontazione comprendente il riepilogo generale delle spese sostenute e recante, in allegato, i titoli di cui al precedente art. 7.
3. La documentazione comprovante l'effettuazione delle spese ammesse sarà corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante di ogni soggetto facente parte dell'ATS con le modalità e gli effetti di cui al D.P.R.445/2000, riportante un elenco dei titoli di spesa, fiscalmente validi, con riferimento alle spese sostenute e regolarmente pagate e il riepilogo delle spese del personale con l'indicazione del periodo di riferimento, del totale delle ore impiegate, del costo orario unitario e costo totale per ciascun nominativo indicato.

4. A dimostrazione di tutti i pagamenti effettuati mediante bonifico bancario, assegno bancario o circolare non trasferibile, intestato al fornitore o al consulente, sarà prodotta copia dell'estratto conto bancario, dal quale si evinca l'addebito dell'assegno o del bonifico, nonché ricevuta bancaria riportante gli estremi del documento di spesa ecc.. Non sono ammissibili i pagamenti in contanti.
5. Per ciascun nominativo impiegato in via specifica per la realizzazione dell'attività, dovranno essere allegati:
 - a) per il personale dipendente: la copia dei cedolini paga e dei modelli F24 riferiti al periodo di utilizzo, il prospetto di determinazione del calcolo del costo orario nonché il report dettagliato dell'attività svolta, opportunamente sottoscritto;
 - b) per i prestatori dei servizi di consulenza e/o di lavoro autonomo copia della lettera di incarico specifico, dichiarazione che specifichi di non essere dipendente dell'associazione, di non ricoprire cariche sociali, di essere iscritto ad un albo professionale legalmente riconosciuto (nel caso di professionisti) o allegare copia del curriculum sottoscritto (nel caso di professioni non regolamentate).
6. L'ufficio regionale competente può richiedere integrazioni documentali, di dati conoscitivi e/o chiarimenti circa la rendicontazione presentata.
7. I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro pena le sanzioni previste dal terzo comma dell'art. 36, L. 300/70.
8. La Regione, previo accertamento della completezza della documentazione trasmessa dall'associazione, ne verifica la rispondenza alla presente convenzione ed accerta la conformità di quanto realizzato agli obiettivi dell'intervento.
9. In caso di risoluzione parziale o totale della presente convenzione per cause imputabili all'associazione le spese sostenute dalla stessa non potranno essere riconosciute e, pertanto, non saranno ammesse a rendiconto.
10. La Regione determina l'ammontare effettivo delle spese ammesse; qualora l'importo risulti inferiore alle quote già erogate, è fatto obbligo, per l'associazione, di restituire le somme percepite in eccesso.
11. La documentazione di cui al presente articolo dovrà pervenire via PEC all'indirizzo aa.gg.consumatori@regione.lazio.legalmail.it

ART. 9
(Controllo e monitoraggio)

1. La Regione si riserva la facoltà di svolgere, fino ai 5 anni successivi alla data di erogazione del contributo, tutti i sopralluoghi e i controlli, anche a campione, secondo le modalità da essa definite e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, DPR 445/2000 al fine di verificare:

- a) il rispetto dei requisiti e delle condizioni previste per l'ottenimento del contributo, (in tale ambito rientrano le verifiche concernenti il possesso e il mantenimento dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione al Registro regionale);
 - b) la conformità delle attività realizzate rispetto a quelle ammesse a contributo;
 - c) la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai beneficiari, ivi inclusa la verifica che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondenti ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario.
2. I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a consentire, agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte della Regione e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese finanziate.
 3. La Regione effettuerà attività di controllo, verifica e monitoraggio in itinere sulle attività finanziate, al fine di accertare la veridicità dei dati dichiarati e delle attività realizzate e raccoglierà in maniera continua e sistemica informazioni su sportelli/progetti attraverso una scheda (reporting semi-informale) di documentazione delle spese secondo il piano finanziario approvato.
 4. Il quadro normativo di riferimento nell'applicazione dei sistemi di controllo è costituito dalle fonti europee nazionali e regionali, con particolare riguardo alla normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 2016/769 e al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101.

ART. 10

(Revoca del contributo e recupero somme erogate)

1. Il contributo è revocato nei seguenti casi:
 - a) l'attività non sia rendicontata entro il termine del 21 luglio 2023 per le attività di Info-Formazione e Comunicazione, ed entro il 31 luglio 2023 per attività di sportello;
 - b) dai controlli e/o sopralluoghi effettuati emerga la non autenticità delle informazioni rese, ferme restando le conseguenze previste dall'art. 76 del DPR 445/2000;
 - c) mancato avvio e svolgimento/completamento delle attività stabilite entro i termini di cui all'articolo 4 della presente Convenzione;
 - d) mancata corrispondenza delle attività effettivamente svolte rispetto a quelle stabilite.
2. In caso di revoca con recupero di importi già erogati, il beneficiario dovrà restituire, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento da parte della Regione, tali somme maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione.

ART. 11

(Trasparenza dei contributi e divulgazione delle iniziative e dei risultati)

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 125-129, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e s.m.i. le Associazioni dei consumatori sono tenute alla pubblicazione delle informazioni sui propri siti internet ai sensi della suddetta normativa dei contributi ricevuti ai sensi del presente decreto sotto la voce "Iniziativa a vantaggio dei consumatori – bando Regioni *ex art. 8 DM 10 agosto 2020 – Regione Lazio*", il cui adempimento sarà oggetto di verifica da parte della Regione.

2. La divulgazione dell'iniziativa e dei risultati sarà effettuata attraverso vari canali: siti internet del soggetto attuatore/gestore e della Regione Lazio, social network, newsletter, comunicati stampa, locandine, in occasione di incontri pubblici ecc. Sui siti istituzionali della Regione Lazio e dei soggetti gestori sarà data adeguata informazione dell'ubicazione degli sportelli e del servizio reso e finanziato ai sensi del Decreto.
3. Tutti i prodotti divulgativi realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, dovranno recare, in modo chiaro e leggibile, la dicitura che l'attività dello sportello è finanziata con i fondi ex art. 148 della l.388/2000.

ART. 12

(Tutela della Privacy)

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale venga in possesso in occasione del presente procedimento saranno trattati nel rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/769 e dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101.

ART. 13

(Controversie)

1. Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile.
2. Per ogni controversia giurisdizionale originata dall'interpretazione ovvero dall'applicazione della presente Convenzione, il Foro competente sarà quello di Roma.

ART. 14

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applicano le norme del Codice Civile in materia di contratti e le norme vigenti in materia analoga per le Pubbliche Amministrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto in Roma, lì

Per la Regione Lazio
Il Direttore della Direzione

Per l'ATS - Capofila
Il legale Rappresentante
